DELIBERAZIONE 8 MAGGIO 2012 185/2012/R/GAS

MECCANISMO DI CONGUAGLIO DEI COSTI DI RIPRISTINO DEI SITI DI STOCCAGGIO E MODIFICHE DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS 3 AGOSTO 2010, ARG/GAS 119/10

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 8 maggio 2012

VISTI:

- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009:
- il Regolamento n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 gennaio 2011;
- il decreto del Direttore Generale per le risorse minerarie ed energetiche del 4 febbraio 2011 (di seguito: decreto direttoriale);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione ARG/gas 184/09) ed il relativo Allegato A (di seguito: *RTTG*);
- la deliberazione 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione ARG/gas 119/10) ed il relativo allegato A (di seguito: *RTSG*);
- il documento per la consultazione 26 maggio 2011, DCO 19/11 "Criteri per il conguaglio dei costi di ripristino dei siti di stoccaggio" (di seguito: DCO 19/11).

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione ARG/gas 119/10, l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione, tra l'altro, di provvedimenti in materia di definizione delle modalità di trattamento di eventuali scostamenti tra i costi di ripristino effettivi e le quote di ricavo riconosciute per la copertura dei costi di ripristino;
- l'Autorità, ai fini della determinazione della disciplina tariffaria, di cui al precedente alinea, ha prospettato nel DCO 19/11, tra l'altro, la necessità di:

- riconoscere all'impresa di stoccaggio la differenza tra il fondo di ripristino e le spese ritenute congrue dal Ministero dello Sviluppo Economico, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto direttoriale;
- adeguare le quote di ricavo a copertura dei costi di ripristino da riconoscere negli anni residui della concessione, al fine di tenere conto di eventuali scostamenti, di segno positivo o negativo, tra i fondi di ripristino e le spese ritenute congrue dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- introdurre un meccanismo di conguaglio per la copertura degli scostamenti, di segno positivo o negativo, tra il fondo di ripristino ed i costi effettivamente sostenuti, previa verifica da parte dell'Autorità, al completamento delle relative opere, dell'efficienza dei costi effettivamente sostenuti;
- prevedere che le partite economiche, relative agli scostamenti tra i costi effettivamente sostenuti per il ripristino dei siti e le quote di ricavo complessivamente riconosciute, siano regolate sul "Conto oneri stoccaggio", di cui al comma 10bis.5, della RTSG, alimentato dal corrispettivo unitario variabile CV^{OS} , ai sensi dell'articolo 24, della RTTG;
- nelle osservazioni pervenute, in risposta al DCO 19/11, gli operatori hanno evidenziato in prevalenza le seguenti esigenze:
 - prevedere che gli oneri derivanti dal meccanismo di conguaglio siano recuperati attraverso la tariffa del servizio di stoccaggio, al fine di evitare sussidi incrociati tra il servizio di stoccaggio ed il servizio di trasporto;
 - rivedere la stima dei costi di ripristino all'inizio di ogni periodo di regolazione, al fine di limitare la variabilità delle tariffe in prossimità del termine dell'operatività dei siti di stoccaggio;
 - limitare la variabilità della tariffe di stoccaggio derivante dal meccanismo di adeguamento proposto in consultazione con riferimento agli eventuali scostamenti tra i fondi accantonati e la stima dei costi di ripristino presentata al Ministero dello sviluppo economico;
 - prevedere che l'aggiornamento della componente di ricavo a copertura dei costi di ripristino sia determinata sulla base della durata residua della concessione, in luogo della durata massima, al fine di minimizzare gli oneri del meccanismo di conguaglio.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- i costi associati al meccanismo di conguaglio, proposto nel DCO 19/11, costituiscono un onere di sistema e che tali oneri sono recuperati attraverso corrispettivi integrativi alla tariffa di trasporto;
- i criteri per il riconoscimento dei costi di ripristino prevedono già che l'impresa di stoccaggio possa adeguare, all'inizio del periodo di regolazione, la stima dei costi di ripristino;
- l'eventuale adeguamento della componente di ricavo a copertura dei costi di ripristino, per effetto di variazioni della stima di detti costi, non avverrà prima del termine del periodo di regolazione 2011-2014.

RITENUTO OPPORTUNO:

- confermare le proposte indicate nel DCO 19/11, ad eccezione della previsione di adeguare la componente dei ricavi a copertura dei costi di ripristino una volta effettuata la valutazione di congruità di detti costi da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di limitare la variabilità della tariffa di stoccaggio, prevedendo unitamente il conguaglio *ex-post* con riferimento ai costi effettivamente sostenuti;
- prevedere che gli scostamenti tra i costi effettivamente sostenuti e le somme accantonate siano riscossi o versati sul "Conto oneri stoccaggio" istituito presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, alimentato dalla componente CV^{OS} di cui al comma 23.1, lettera c) della RTTG;
- rimandare al nuovo periodo di regolazione un'eventuale revisione delle modalità di determinazione della componente di ricavo a copertura dei costi di ripristino

DELIBERA

1. di inserire, dopo l'articolo 15 della *RTSG*, il seguente titolo:

"TITOLO 5

MODALITA' APPLICATIVE DEL MECCANISMO DI CONGUAGLIO DEI COSTI DI RIPRISTINO

Articolo 16

Conguaglio dei costi di ripristino

- 16.1 Entro il 31 maggio successivo all'anno di completamento delle attività di ripristino di un sito di stoccaggio, le imprese di stoccaggio presentano all'Autorità:
 - a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, con cui si certifica che i costi dichiarati sono afferenti l'attività di ripristino dei siti di stoccaggio;
 - b) l'ammontare complessivo dei costi di ripristino effettivamente sostenuti, come risultanti dai bilanci d'esercizio sottoposti a revisione contabile;
 - c) l'ammontare complessivo del fondo di ripristino; tale ammontare deve includere:
 - le risorse accantonate dall'impresa di stoccaggio, come risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2000;
 - la somma delle componenti di ricavo riconosciute in tariffa per la copertura dei costi di ripristino a partire dall'anno termico 2002-2003:
 - eventuali somme versate per il ripristino dal titolare della concessione di coltivazione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera

- b) del decreto 3 novembre 2005, rivalutate applicando il deflatore degli investimenti riportato;
- d) documentazione che giustifichi eventuali scostamenti tra il valore dei costi effettivamente sostenuti e l'ammontare di cui alla precedente lettera c).
- 16.2 Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti siano inferiori alle risorse accantonate per il ripristino dei siti di stoccaggio, l'impresa di stoccaggio versa detto scostamento sul "Conto oneri stoccaggio" istituito presso la Cassa, entro 60 giorni dal termine di cui al precedente comma 16.1.
- 16.3 Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti siano superiori alle risorse accantonate per il ripristino dei siti di stoccaggio, l'Autorità, con specifico provvedimento e sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 16.1, lettera c), determina l'ammontare delle somme da riconoscere ad integrazione delle somme accantonate per il ripristino dei siti di stoccaggio.
- 16.4 La Cassa entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al precedente comma 16.3 liquida quanto dovuto a ciascuna impresa di stoccaggio a valere sul conto "Conto oneri stoccaggio".
- 2. di prevedere che al comma 23.1, lettera c), della *RTTG* dopo le parole "a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore di garanzia dei ricavi per il servizio di stoccaggio" sono aggiunte le seguenti parole ", del conguaglio dei costi di ripristino";
- 3. di pubblicare la presente deliberazione, la *RTTG* e la *RTSG*, come modificate e integrate dalla presente deliberazione, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

8 maggio 2012

IL PRESIDENTE Guido Bortoni